



Efficienza legale e fiscale per la Wine Economy IL TRUST

*Pianificazione patrimoniale per governare la complessità.
Neutralizzazione delle aggressioni esterne, prevenzione
di contrasti e liti interne, preordinazione del passaggio
generazionale. Tra gli strumenti più efficaci, c'è il Trust,
anche se ancora poco conosciuto in Italia*



I BENEFICI PRATICI

1

BLINDATURA DEL PATRIMONIO (ASSET PROTECTION)

Il trust permette di godere i vantaggi della proprietà senza sopportare i rischi connessi della responsabilità patrimoniale

2

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E SUCCESSORIA (WEALTH PLANNING)

Attraverso un trust i diritti si regolamentano per il tempo presente e/o futuro nella massima autonomia privata

3

GOVERNANCE

Il trust assicura unitarietà e stabilità agli assetti proprietari e/o gestori prevenendo ingerenze dall'esterno e liti all'interno

a cura dell'avv. SILVIO EDOARDO FRATTICOLI

Il Regno Unito offre massima certezza dei diritti di proprietà. Una giustizia veloce, metodi alternativi di risoluzione delle controversie e, prima ancora, strumenti di prevenzione dispute e liti, fanno del common law un ambiente giuridico sicuro (importante driver di investimento nel real estate).

Invece in Italia, dove si ha una certezza di stampo formale (quella dei pubblici registri e degli atti notarili), le relazioni sono sostanzialmente incerte. Dispute proprietarie, contenzioso successorio, pretese di terzi e attacchi creditorii con un tasso di conflittualità giudiziale tra i più alti d'Europa. E chi finisce in Tribunale può avere solo due certezze, in ne-

gativo: non sapere quando e come ne uscirà. Per certo i diritti controversi perdono valore, le proprietà contese si rovinano, le aziende oggetto di conflitto si svalutano. Contro il rischio contenzioso, la cultura economica e l'esperienza giuridica angloamericana hanno elaborato lo strumento "trust".

Tutelare l'integrità patrimoniale

Il mondo del vino si caratterizza per il binomio tradizione-innovazione, staticità-dinamismo, terreni e produzione. Sfida non facile, la preservazione della proprietà e lo sviluppo dell'attività d'impresa. L'integrità patrimoniale aziendale è minacciata dall'esterno. Tanto più quando immobili e terre-



Galvafort

Galvaplast


Galvatec

made in italy

Da materie prime selezionate con cura, attraverso processi innovativi e di qualità, Cavatorta ottiene un'ampia gamma di fili a basso e a medio allungamento, studiati in funzione delle esigenze della moderna viticoltura. Elevata resistenza alla corrosione. Durabilità assicurata. Costi d'impianto sempre sotto controllo. **Fili Cavatorta: qualità garantita e a portata di mano.**

traffleria e zincheria cavatorta s.p.a.
metallurgica abruzzese s.p.a.
via repubblica, 58 / 43121 parma / italia
tel. +39 0521 221411 / fax +39 0521 221414
www.cavatorta.it / offices2@cavatorta.it

CAVATORTA
A PROVA DI TEMPO



CASE STUDY

La pianificazione patrimoniale è una novità in Italia. L'importanza di gestire l'attività d'impresa in ottica di prevenzione, sostenibilità, efficienza legale comincia solo ora ad essere compresa. I più non hanno una visione d'insieme riguardo al supporto giuridico-fiscale affidandosi a diversi fornitori di servizi professionali. Spesso i consulenti lavorano senza sinergie interprofessionali (tipicamente il notaio). Ma per competere sui mercati servono strumenti legali competitivi che necessitano di competenze integrate sempre più specialistiche. Un esempio di strategia giuridica d'eccellenza è quello dell'azienda familiare Marchesi Antinori. I membri della storica famiglia hanno istituito un trust denominato "Piero Antinori" (vedi Il Corriere Vinicolo n° 10 del 11 marzo 2013) che funge da struttura legale di controllo e gestione dell'intero gruppo societario (società holding Srl che detiene Spa che controlla Srl). Gestori giuridici (aka trustee): un board composto da un

imprenditore esterno e due professionisti indipendenti, avvocati, coadiuvati da quattro membri della famiglia (soci di controllo disponenti il trust) e un top manager dell'azienda (tutti in qualità di guardiani del trust). Beneficiari: gli eredi. Orizzonte temporale: 90 aa. (giusta art. 2645-ter c.c.). La famiglia Antinori ha scelto il trust, strumento innovativo in Italia, quale miglior forma di tutela dell'attività plurisecolare di vinificazione. Poiché nessuno è immune da incertezza, rischi e imprevisti, gli Antinori attraverso il trust si sono assicurati tranquillità per il tempo presente e futuro (prevedendo anche la possibilità di un nuovo trust al compimento del termine finale del trust istituito).

"TRUST PIERO ANTINORI"

Stabilità azionaria e gestionale

Blindatura assetto proprietario

Preordinazione ordinata della successione

Ottimizzazione fiscale successoria

PILLOLE DI DIRITTO

Istituto giuridico di origini medioevali anglosassoni, oggi diffuso nei cinque continenti, il Trust in larga parte d'Europa è riconosciuto con la XV^a Convenzione di diritto internazionale privato adottata a l'Aja il 1° luglio 1985 (Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sui loro riconoscimenti). La Repubblica Italiana è tra i primi Paesi (assieme a Lussemburgo e Paesi Bassi) a sottoscrivere la Convenzione, resa operativa con legge 16 ottobre 1989 n. 364 di ratifica ed esecuzione. Con la Finanziaria 2007, modificativa del TUIR, si attua il riconoscimento tributario

ni sono collaterale per l'erogazione dei finanziamenti che l'impresa necessita per stare sul mercato. Difesa civilistica: nessuna.

Ogni tipo societario, società di persone o di capitali, dà ingresso all'aggregabilità di beni e diritti. Così una forma giuridica diffusa, la S.s. agricola, come noto, beneficia di della non fallibilità (regola pur messa in discussione dal ricorso al credito), ma espone i soci ad una responsabilità illimitata personale e solidale (e la giurisprudenza vanifica sempre più spesso gli espedienti per sottrarsi). L'unitarietà e la continuità aziendale sono a rischio vicende interne. Comproprietà per compravendita o successione mortis causa, ingresso di familiari acquisiti o di soci successivi, ricambio del management e passaggio generazionale, tra le situazioni più frequenti di rischio. I problemi di governance toccano tutti, dall'impresa familiare alle Spa. Soluzioni civilistiche: inadeguate (non risolutive). Convenzioni patrimoniali, patti di famiglia e patti parasociali non danno alcuna garanzia avendo efficacia meramente obbligatoria.

Il Trust per l'azienda e la famiglia

Il trust protegge e tiene uniti azienda e famiglia. Primo, mette al sicuro le quote societarie, ogni bene e diritto patrimoniale conferito, incluso terreni ed immobili che costituiscono l'asset di pregio ma anche il punto vulnerabile dell'azienda vinicola (essendo i diritti reali i più facilmente aggredibili). Secondo, definisce, in maniera flessibile e certa, le relazioni economiche tra membri della famiglia o tra soci (familiari o meno). Terzo, realizza unitarietà e continuità gestionale. Un trust non è un regolamento chiuso né rigido (impossibile prevedere il futuro), bensì un meccanismo di regolamentazione proattiva che permette di attuare in tempo disposizioni patrimoniali risolutive a qualunque problema (rapporti economici e non economici). Oggi non basta saper fare bene il proprio mestiere, l'impre-

nditore di successo dovrà essere previdente e lungimirante nella guida dell'impresa.

Il Trust: best practice

Alcune indicazioni di base ai fini della best practice. OGGETTO (contenuto dell'atto istitutivo): un vero trust c.d. "patrimoniale" è ideato a misura di esigenze ed obiettivi individuali, delle persone concrete e della singola impresa. L'esatto contrario di un negozio civilistico (atto o contratto a contenuto prefissato): il valore aggiunto del trust è proprio nella libertà di regolamento ad hoc. SOGGETTI: disponente/i, beneficiari, gestore giuridico (trustee), guardiani, eventuali consulenti. La scelta del trustee, singolo o plurisoggettivo (bo-



ard consiglio, committee comitato, altra tipologia), va fatta caso per caso, secondo variabili e necessità.

DIMENSIONI PATRIMONIALI del fondo in trust: da 2/3 milioni di euro. Falso mito: solo i grandi patrimoni fanno trust. COSTI: i costi istitutivi (spese di set-up) variano a seconda della complessità della strutturazione giuridica (senza parametrizzazione al valore dei beni) e della tassazione applicabile (data da tipo di operazione, valore fiscale beni, soggetti interessati). Nella fase esecutiva, il trust non comporta costi ulteriori (da sostenere le spese vive per il mantenimento della proprietà), salvo il costo annuale di amministrazione (compenso del trustee), pagato per i beneficiari e fiscali del trust e comprensivo di tenuta della contabilità.

Il Trust: criticità operative

Le criticità del trust sono di tipo esogeno (foro di riconoscimento giuridico) o endogeno (profilo negoziale genetico). I problemi esterni sono legati alla preesistenza di situazioni,

fattuali o giuridiche, che impediscono di porre in essere validamente o con efficacia erga omnes un (qualsiasi) negozio segregativo. In pratica l'atto istitutivo è affetto da nullità o l'atto di dotazione è revocabile se il trust è istituito con l'intento di non pagare tasse e imposte dovute o frodare i creditori pregressi (causa in concreto). Il prodursi di effetti ripugnanti al foro di riconoscimento è precluso dalla summenzionata Convenzione de l'Aja. L'uso illecito (abuso) dello strumento è poi sanzionato civilisticamente. Sul fronte interno, i problemi negoziali sono di solito conseguenti a mancanza di consulenza fiscale o legale personalizzata. In pratica un atto di trust non su misura potrà

comportare malfunzionamenti nella fase esecutiva. In questi casi di regola è possibile emendare l'atto al fine di correggere i difetti genetici o per adeguarlo alle esigenze effettive, ma non sanare le conseguenze fiscali non previste (come avviene in UK).

Conclusioni

Investire in pianificazione patrimoniale è di vitale importanza per l'impresa e l'imprenditore in un contesto di complessità crescente. Il trust offre il miglior rapporto costi - efficienza. Strumento legale elaborato dalla cultura giuridica anglosassone quale soluzione pragmatica economicamente conveniente. Attenzione ad atti preconcettivi e/o unilateralmente redatti da operatori commerciali del Wealth Management (divisioni Private Banking di Istituti Bancari, Società Fiduciarie di emanazione bancaria o non-bancaria) poiché sono in conflitto di interesse (estensore del regolamento ed esecutore vengono a coincidere). Per un trust su misura frutto di consulenza personalizzata resa nel solo interesse del disponente e dei beneficiari, occorre rivolgersi a professionisti indipendenti. La scelta del trustee dovrà farsi caso per caso avuto riguardo alle singole necessità (vedi box "Case study" qui sopra).

Trust: osservazioni sugli aspetti fiscali

a cura del prof. GIUSEPPE D'ANDREA

Strutturato sulla base della fiducia germanistica e attuato nell'ordinamento interno per effetto della ratifica della convenzione dell'Aja, l'istituto del Trust rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse nell'ambito degli istituti fiduciari presenti nel panorama legislativo.

Il richiamo alla struttura di tipo germanistico, che si contrappone a quella di tipo romanistico riconducibile allo schema privatistico tipico del nostro ordinamento, permette di realizzare delle attribuzioni patrimoniali che investono diritti reali quali, ad esempio, il diritto di proprietà o i diritti di godimento secondo diversi modelli idonei a regolare una molteplicità di rapporti giuridici in cui, sostanzialmente, il disponente crea una cesura tra la sua persona e una parte - o tutto - del proprio patrimonio, secondo manifestazioni di volontà che tendono ad attribuire l'obbligo di esercitare un diritto nell'interesse di un terzo.

Lo schema fiduciario di natura romanistica prevede, in altri termini, una sostanziale coincidenza tra il soggetto intestatario dei beni e i diritti da essi derivanti, quali il diritto di proprietà e i diritti di godimento, con la conseguenza che in questo schema fiduciario i beni sono inscindibilmente collegati, con tutte le conseguenze del caso, al soggetto che ne è l'intestatario e pertanto seguono le vicende di quest'ultimo, come - ad esempio - la responsabilità civile in caso di danno e la successione in caso di morte.

La fiducia germanistica, al contrario, prevede una scissione tra la titolarità formale, attribuita al Trust, e i diritti connessi ai beni intestati al Trust medesimo che spettano a soggetti terzi rispetto ad esso: sia questo il disponente o unmero beneficiario.

Per queste caratteristiche il Trust permette di realizzare unitariamente il concreto perseguimento di varie finalità che diversamente sarebbero realizzabili o mediante il ricorso a molteplici istituti o a istituti di carattere generale, basti pensare alla personalità giuridica o al contratto di tipo privatistico.

Siamo quindi di fronte a uno strumento giuridico di sicura importanza e di attuale interesse che ha progressivamente conseguito un pieno riconoscimento non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra gli operatori economici e i privati che, cominciando a conoscerne la portata, vi ricorrono con maggiore frequenza anche per esigenze di carattere strettamente familiare o per esigenze di carattere successorio.

Opportunità in materia fiscale

Simili caratteristiche e tale diffusione non potevano passare inosservate al vaglio del legislatore fiscale. Al riguardo possiamo osservare come dopo un primo momento in cui l'istituto si affacciava nella panoramica del diritto interno, il legislatore è intervenuto in materia fiscale integrando le disposizioni del testo unico mediante l'inserimento nel novero dei soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società, a far data dal primo gennaio 2007, anche dei trust.

Si tratta di un passaggio importante non solo perché realizza un definitivo riconoscimento dell'Istituto che comunque era soggetto allo stesso sistema di tassazione per le caratteristiche di autonomia e unitarietà dei propri beni, ma anche per il criterio di tassazione ad esso riconducibile dal momento che viene esteso il principio di tassazione per trasparenza nelle ipotesi in cui "i beneficiari del trust siano individuati".

Pertanto, nel caso in cui i beneficiari del trust siano individuabili (c.d. trust trasparente) ad essi verranno attribuiti i redditi provenienti dal complesso dei beni e dei diritti confluiti nel trust, diversamente nel caso in cui i beneficiari non risultino evidenti lo stesso trust sarà oggetto di tassazione secondo le regole stabilite per il reddito delle società.

Mentre ai fini delle imposte dirette persiste una sostanziale tassazione volta a colpire i redditi generati dai beni attribuiti al trust, basti pensare ai redditi di natura immobiliare, è ai fini delle imposte indirette che l'istituto manifesta significative opportunità e non certo per una svista o una dimenticanza del legislatore dal momento che gli atti di trasferimento dei beni o dei diritti sono sempre soggetti all'imposta di registro analogamente ai trasferimenti realizzati a titolo derivato. Tali opportunità si originano intrinsecamente e per le caratteristiche proprie dell'istituto. Dal momento che l'esercizio dei diritti sui beni trasferiti, secondo le volontà dettate del disponente, fa in modo che queste possano trovare attuazione in un arco temporale che può anche superare quello del passaggio generazionale. Da qui l'opportunità di un proficuo utilizzo quale strumento di pianificazione patrimoniale nella gestione di beni e di imprese ovvero dei patrimoni familiari, siano essi di carattere strettamente privatistico o di natura aziendale.